

COMMISSIONE TERZO SETTORE E SPORT

INCLUSIONE DEGLI ESPERTI CONTABILI FRA I SOGGETTI ABILITATI AL DEPOSITO PRESSO IL RUNTS DEI RENDICONTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è stato istituito dall'articolo 45 del Dlgs 117/2017 (il Codice del Terzo Settore, d'ora in poi CTS); in tale registro sono iscritti tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) definiti dall'articolo 4 del CTS.

L'iscrizione al RUNTS è condizione di riconoscimento della qualifica di ente del terzo settore, come previsto al comma 1 del predetto articolo 4; ai sensi del successivo articolo 52, gli atti per i quali vige obbligo di deposito al RUNTS sono opponibili ai terzi, in regime di pubblicità legale.

Nel RUNTS vengono conservate, per ciascun ETS, le informazioni di natura anagrafica e legale e vengono depositati gli statuti, i verbali assembleari, i rendiconti annuali e ogni altro dato o documento previsto dal CTS.

Il RUNTS iscrive/cancella gli ETS e svolge attività di controllo dell'aggiornamento e dell'integrità delle informazioni predette.

Il **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020** (DM 106) ha disciplinato il funzionamento del RUNTS emanando un regolamento che circostanzia le procedure di iscrizione e cancellazione degli ETS, le modalità di deposito degli atti, le regole di conservazione e gestione del RUNTS, la comunicazione dei dati fra il RUNTS e il Registro delle Imprese con particolare riferimento agli obblighi nascenti in capo agli ETS obbligati a iscriversi al secondo e a depositare ivi i propri bilanci.

Il DM 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sancisce che l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente alla qualifica di ETS e all'acquisizione delle personalità giuridica, oltre a costituire presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti

dal CTS: emerge dunque la valenza pubblicistica del RUNTS resa ancor più evidente dal parallelismo con il Registro delle Imprese.

In tema di bilanci societari e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile, **l'articolo 31 comma 2-quater della Legge 340/2000** afferma che il loro deposito presso il Registro delle Imprese può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: dunque sono autorizzati sia i Dottori Commercialisti, sia gli Esperti Contabili.

In tema di bilanci e degli altri atti degli Enti del Terzo Settore, **l'art. 20 comma 2 lettera c) del DM 106/2020** afferma che il loro deposito presso il RUNTS può essere effettuato mediante procedura telematica da parte dei professionisti iscritti all'Albo di cui all'articolo 34 comma 5 **lettera a)** del D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 (Ordinamento della Professione di Dottore

Commercialista e di Esperto Contabile): dunque sono autorizzati i soli Dottori Commercialisti con esclusione degli Esperti Contabili, ciò che rappresenta **un'inspiegabile discriminazione.**

Il Dlgs 139/2005 regola la professione di Commercialista precisando che:

Art. 1 comma 1 – agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto di impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.

Art. 1 comma 3 - Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti (...), nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
- b) le valutazioni di azienda;
- c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria (...);
- d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria,

nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario (...);

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate (...);

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione (...); ;

l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

(...)

Si noterà che:

1. il Legislatore riserva la medesima competenza in materia economica agli iscritti a entrambe le sezioni a) e b) dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

2. il deposito dei bilanci e degli atti riferiti a società, imprese o enti del terzo settore non è attività riservata ai soli iscritti alla sezione a) dell'Albo, dunque può essere svolta anche dagli Esperti Contabili iscritti alla sezione b).

Ciò è coerente con il contenuto della Sentenza 144/2024 della Corte Costituzionale la quale afferma il **rilevante interesse pubblico e di tutela di pregnanti interessi di rilievo**

costituzionale delle professioni che prevedono l'iscrizione a un Albo professionale: non dei soli iscritti ad una specifica sezione dell'Albo, bensì di tutti gli iscritti indistintamente.

Si vuole pertanto attenzionare la necessità di correggere quella che rappresenta evidentemente una svista del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali laddove ha riservato ai soli iscritti alla sezione a) dell'Albo dei Commercialisti le attività di deposito dei bilanci e degli altri documenti degli Enti del Terzo Settore.

Si ritiene oltretutto che tale criticità:

- **rappresenti un'infrazione al D.Lgs. 139/2005.**
- **comporti un'iniqua violazione delle pari opportunità e delle prospettive occupazionali a discapito della categoria professionale degli Esperti Contabili.**

Che si tratti almeno di una svista è confermato anche da quanto segue:

- 1) le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 sono Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 ma sono iscritti al Registro delle Imprese: ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del CTS, l'iscrizione delle imprese sociali al Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS;
- 2) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività prevalentemente in forma di impresa commerciale devono redigere il bilancio d'esercizio nelle forme che il codice civile prevede per le società commerciali (artt. 2423, 2435-bis, 2435-ter c.c.) e debbono depositarlo al Registro delle Imprese;
- 3) un Ente del Terzo Settore che esercitasse attività in taluni esercizi senza prevalenza di impresa commerciale e in talaltri invece con prevalenza, si troverebbe a dover presentare rispettivamente il rendiconto annuale con deposito al RUNTS e il bilancio d'esercizio con deposito al Registro delle Imprese, avvalendosi nel primo caso esclusivamente di un iscritto alla sezione a) dell'Albo dei Commercialisti mentre nel secondo caso potendosi far supportare anche da un Esperto Contabile iscritto alla sezione b).
- 4) un Esperto Contabile iscritto alla sezione b) dell'Albo dei Commercialisti che fornisse consulenza professionale a vari Enti del Terzo Settore si troverebbe costretto a rivolgersi a un iscritto alla sezione a) per le sole casistiche riguardanti le imprese sociali

o gli enti del terzo settore con attività prevalente di impresa.

SOLUZIONE PROSPETTATA DA ANC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

5

L'incongruità emergente da quanto appena illustrato è facilmente superabile e risolvibile intervenendo con una modifica in seno all'**art. 20 comma 2 lettera c) del DM 106/2020** attraverso la sostituzione del riferimento all'articolo 34 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 28/6/2005 n. 139 con il riferimento all'articolo 31 comma 2-quater della Legge 340/2000, semplicemente espungendo il riferimento alla lettera a).

In tal modo si consentirebbe il definitivo allineamento delle competenze in materia di deposito di bilanci societari e di rendiconti del terzo settore in conformità all'Ordinamento della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che consente tali attività sia agli iscritti alla sezione a) (Dottori Commercialisti) sia agli iscritti alla sezione b) (Esperti Contabili).

Tale modifica non creerebbe alcun impatto sui conti pubblici e non necessiterebbe quindi di copertura finanziaria.

Articolo 20 del DM 106/2020 (Regolamento di Funzionamento del Runt)	
Testo vigente	Testo con modifica proposta
Articolo 20 (La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni) 1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, nonché a depositare: a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, del regolamento; b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove	Articolo 20 (La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni) 1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, nonché a depositare: a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, del regolamento; b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove

previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;

c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;

d) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;

e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;

f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;

g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.

2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:

a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;

b) uno o più amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra

previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;

c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;

d) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;

e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;

f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;

g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.

2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000:

a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;

b) uno o più amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalità dei soggetti abilitati devono risultare tra

quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'articolo 8, comma 6, lettera o); c) un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.	quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'articolo 8, comma 6, lettera o); c) un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, ~~lettera a)~~ del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, <u>in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 comma 2-quater della Legge 24 novembre 2000 n. 340</u>, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.
---	--

7

Roma, 9 giugno 2025

Per la Commissione Terzo Settore e Sport

Il Presidente (Simone Boschi)

